



ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI BARI

INFORMATIVA PRIVACY

La presente informativa ha lo scopo di approfondire le tematiche espresse dal nuovo Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di privacy, ed è utile a richiamare l'attenzione sugli aspetti che maggiormente impattano sugli obblighi ed adempimenti che spettano ai singoli medici veterinari, provando ad enunciare un nucleo delle cautele e attenzioni che i professionisti devono osservare.

Preliminarmente va chiarito che il quadro normativo non è ancora del tutto completo per cui sarebbe opportuno seguire una sorta di check list.

- Preliminare verifica/aggiornamento del proprio "organigramma"

Il GDPR, come la vecchia normativa, individua obbligatoriamente la figura del **Titolare del trattamento** come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Questa figura **corrisponde al singolo professionista o all'associazione professionale** in caso di ambulatorio/studio veterinario. Qualora la realtà operativa avesse maggiori dimensioni questa figura di regola corrisponde alla **persona giuridica 'clinica' od 'ospedale veterinario'**.

- È facoltativa e non invece obbligatoria la figura del **Responsabile del trattamento**

Il Responsabile del trattamento è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o l'organismo che tratta i dati personali per conto del titolare trattamento (precedentemente definito come singolo professionista, Associazione Professionale, Clinica o Ospedale). Qualora presente questo soggetto deve possedere capacità ed esperienza in materia di privacy e sicurezza ed il rapporto con il Titolare del trattamento deve essere disciplinato da un atto scritto, che spesso trova forma in un contratto di mandato (art. 1703 e seguenti del codice civile) rispondente ai requisiti e contenuti normativamente previsti (art. 28, comma 3 GDPR).

Per quanto non espressamente previsto, sempre facoltativamente e non obbligatoriamente, vi è la figura che in Italia era individuata nell'**Incaricato del trattamento** (oggi il 'terzo' secondo l'art. 4, n. 10 del Regolamento); l'Incaricato del trattamento è la persona fisica autorizzata a compiere operazione di trattamento dal titolare o dal responsabile e che, nel contesto delle strutture veterinarie, può identificarsi, ad esempio, con il personale di segreteria eventualmente presente nella struttura veterinaria.

- In ambito privato non è obbligatoria la nomina del **Responsabile della protezione dei dati (RPD)**, anche se è da prevedere nelle ipotesi di importanti strutture le cui attività principali consistano in trattamenti comportanti “il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala” (così l'art. 37 del GDPR). Tutto l'organigramma della struttura (collaboratori, dipendenti) ma anche i responsabili dei trattamenti che a vario titolo collaborano con la struttura (avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.) deve essere coinvolto nella politica di protezione dei dati.
- **Verifica ed aggiornamento della “Informativa”**

Questo adempimento basilare per qualsiasi professionista va effettuato con buona capacità di analisi (in particolare) dei flussi dei trattamenti. L'informativa richiesta dal Regolamento UE (artt. 13 e 14 GDPR) è più ricca di informazioni di quella già utilizzata dai professionisti in base al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. (“Codice della protezione dei dati personali”). Per esempio, il titolare del trattamento deve indicare il periodo di conservazione dei dati personali e i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Il linguaggio dell'informativa deve essere semplice e chiaro.

- **Principi applicabili e trasparenza nella gestione dei trattamenti**

L'impatto del nuovo Regolamento sulla Privacy sui professionisti è rilevante perché comporta l'onere non soltanto del rispetto delle regole in materia di correttezza, liceità e trasparenza ma anche di prevenzione e responsabilizzazione (“accountability”). I dati debbono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato. Le finalità devono essere determinate, esplicite e legittime; i dati: adeguati, pertinenti, esatti ed aggiornati, oltre che limitati a quanto necessario rispetto alle finalità, e comunque da trattare in modo da garantirne un'adeguata sicurezza. Il titolare del trattamento è tenuto ad adottare misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni/comunicazioni relative ai trattamenti gestiti dalla propria organizzazione, in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro.

- **Misure di sicurezza adeguate**

Il titolare del trattamento deve adottare misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire, ed essere in grado di dimostrare, la conformità del trattamento al Regolamento, tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Le dette misure debbono essere periodicamente riesaminate e aggiornate.

Per i casi (strutture grandi ed articolate) in cui è prevista la **comunicazione del nominativo del RPD (Responsabile della Protezione dei Dati)** occorrerà inoltre che i soggetti pubblici e privati comunichino al Garante per la protezione dei dati personali il nominativo, ove designato.

Questa disposizione mira a garantire che le autorità di controllo possano contattare il Responsabile della Protezione dei Dati in modo facile e diretto, come chiarito nelle Linee guida sui Responsabili della Protezione dei Dati (RPD) adottate dal Gruppo Articolo 29 (WP243 rev. 01 - punto 2.6).

Per facilitare i soggetti tenuti all'adempimento i dati possono essere comunicati all'indirizzo:

<https://servizi.gpdp.it/comunicazione-rpd>.